



Entrerà in vigore con l'attuazione della riforma del processo civile il 31 dicembre 2024

Tribunale dei minori addio, arriva il giudice della famiglia

PAGINE A CURA

DI ALBERTO GRIFONE

Una riforma tanto attesa e di portata rilevante. Stiamo parlando dell'istituzione del «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», cui faranno capo le questioni attinenti separazione, divorzio e minori. Il tutto entrerà definitivamente in vigore con l'attuazione della riforma del processo civile il 31 dicembre 2024, dopo la fase transitoria prevista.

«L'istituzione del Tribunale Unico, strutturato in sezioni distrettuali presso ogni sede o sezione distaccata di Corte di Appello nonché in sezioni circondariali presso ogni sede di Tribunale ordinario, garantirà la prossimità della giustizia assicurando uniformità di tutela per i figli nati fuori dal matrimonio ed eliminando le sovrapposizioni fra Tribunali scaturenti dall'attuale art. 38 del regio decreto 318 del 1942», commenta **Ersilia Trotta**, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Salerno e Componente esterna della Commissione famiglia del Cnf. «L'unificazione e la semplificazione dei riti innanzi ad un unico Tribunale competente in materia di persone, famiglia e minori, rappresenta la svolta copernicana della riforma. Si recupererà centralità ed uniformità di procedure nonché le prerogative di tempestività e celerità del giusto processo. Le competenze specialistiche del Tribunale per i minorenni non verranno disperse ma trasformate e valorizzate quale organo centrale di riferimento della giustizia».

Giudizio positivo anche dell'Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori (Aiaf). «Aiaf valuta con favore la costituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», dice la presidente **Cinzia Calabrese**. «Si concentrano in un unico organo giudiziario le competenze attualmente frazionate tra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare, che danno luogo a contrasti spesso incompatibili con le esigenze di intervento che la materia richiede. Il nuovo Tribunale dovrebbe poi garantire la maggior specializzazione dei giudici cui deve fare necessariamente da contraltare quella degli avvocati. È prevedibile che le controversie delle relazioni familiari siano trattate con maggior celerità e piena garanzia del contraddittorio. È previsto un procedimento uniforme, governato dai principi fondamentali dei diritti alla difesa di tutte le parti coinvolte, con definitivo abbandono del rito camerale che lascia all'autorità giudiziaria ampia discrezionalità e non sempre risponde alle esigenze di un effettivo contraddittorio».

Per **Gianni Baldini**, professore associato abilitato di Diritto privato e docente di Biodiritto nelle Università di Firenze e Siena, e presidente dell'Associazione avvocati matrimonialisti - Ami della Toscana, «il giudizio è molto positivo. Direi che una volta che è stato creato un tribunale specializzato sulle questio-

ni della famiglia con magistrati specializzati, saremmo già a buon punto. Rimane da definire la specializzazione degli avvocati (che non possono occuparsi di tutto) e da realizzare percorsi alternativi alla definizione giudiziale potenziando le forme di risoluzione alternativa del conflitto: mediazione e negoziazione in primis. È assurdo che dopo l'unificazione delle forme di filiazione e l'eliminazione di ogni discriminazione relativamente allo status dei genitori continui ad esservi la duplicazione tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Si tratta di una divisione forzata che nulla a che vedere con il merito delle questioni».

«Ritengo ci saranno implicazioni positive, in quanto oltre a quanto detto in precedenza, la riforma consentirà la razionalizzazione e la distribuzione organica delle competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale dei minori, oggi disattesa, di fatto, nonostante il disposto dell'articolo 38 delle disp. att. c.c. e della giurisprudenza della Corte di Cassazione», commenta **Giuseppe Piccardi** avvocato del Foro di Savona, presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (Ondif) e dell'Unam-sezione di Savona. «Sarebbe stato opportuno prevedere altri interventi a supporto del settore della tutela di famiglia e minori? Se sì quali?»

A mio avviso occorre un potenziamento dei servizi sociali territoriali, nonché un maggiore

Data: 15.11.2021 Pag.: 62,63
 Size: 1935 cm2 AVE: € 92880.00
 Tiratura: 58779
 Diffusione: 21671
 Lettori: 100000



coordinamento dei medesimi con l'autorità giudiziaria e con una serie di operatori che possano intervenire a sostegno delle famiglie in maggiore difficoltà. Pensando alla previsione del risarcimento tra coniugi, ritengo che l'applicazione dell'articolo 614 bis cpc in materia di diritto di famiglia non sia agevole, in quanto relativo ad uno strumento processuale studiato per diverse fattispecie, come emerge dai contrasti giurisprudenziali in materia. Tuttavia, penso anche che le sanzioni e le previsioni dell'articolo 709 - ter debbano rimanere ed essere applicate nei casi in cui non sia possibile definire il conflitto coniugale mediante ADR».

«Sono anni che combatto per l'istituzione di un unico Tribunale che si occupi di separazioni, divorzi, affidamento dei minori e di ogni questione relativa alla famiglia. È un grande passo avanti per eliminare la frammentazione delle competenze e funzionerà veramente solo se contestuale all'unificazione del rito applicabile a tutti i procedimenti di famiglia», commenta **Annamaria Bernardini De Pace** fondatrice dello **Studio Legale Annamaria Bernardini De Pace**. «Tra le tante, si eliminerà il rischio che nello stesso momento penda davanti al Tribunale ordinario la causa per l'affidamento dei figli minori e davanti al Tribunale per i minorenni la causa per la decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno o entrambi i genitori. Per ogni problematica familiare ci sarà un unico interlocutore giudiziale, specializzato. A mio avviso, questa delicatissima materia ha bisogno di molti più giudici.

Ci sono Tribunali nei quali passano dai tre ai sei mesi tra la presentazione della domanda di separazione o divorzio e la fissazione della prima udienza. Con il rischio che il giudice si tro-

vi a giudicare una situazione familiare totalmente diversa da quella presentata nel ricorso mesi prima. Se ben organizzati, il Tribunale unico per la famiglia e il rito unitario per tutti i procedimenti hanno portata rivoluzionaria. Ma anche l'indicazione della residenza abituale del minore quale criterio prevalente di competenza territoriale e l'eliminazione per i giudici del limite di 10 anni nella stessa sezione, che ci ha fatto perdere le migliori professionalità proprio all'apice della loro esperienza nel settore».

«Un primo giudizio è senz'altro positivo: è una riforma ad ampio raggio che concretizza le istanze già avanzate nel tempo dagli avvocati familiaristi», commenta **Maria Cristina Tosetto**, of counsel di **Wsl-Weigmann Studio Legale**. L'istituzione di un unico Giudice specializzato porrà fine all'attuale frantumazione delle competenze tra tre diversi organi, la semplificazione delle procedure consensuali alleggerirà e renderà più rapidi i procedimenti, un rito unitario in materia di persone, minori e famiglie garantirà una maggiore competenza ed esperienza dei giudici, l'incentivazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie assicurerà una diminuzione di procedimenti instaurati dinanzi ai Tribunali e, gradualmente nel tempo, questo è il mio auspicio, diffonderà una sempre maggior consapevolezza dei vantaggi derivanti da soluzioni raggiunte attraverso percorsi in cui le parti vengono aidate a porsi di fronte al problema non già come «controparti» arroccate sulle proprie posizioni bensì come persone che lavorano e si impegnano, con il supporto dei professionisti, per raggiungere soluzioni condivise che rispettino i bisogni e gli interessi di ciascuno di loro e della famiglia nel suo intero». Unica perplessità è sull'«eliminazione della

struttura c.d. bifasica dei procedimenti di separazione e divorzio che di fatto spesso oggi consente, in sede presidenziale, la consensualizzazione di giudizi iniziati come contenziosi».

Sulla stessa lunghezza d'onda **Carla Previti**, co-titolare dello **Studio Previti Associazione Professionale**. «L'istituzione del nuovo organismo implica, innanzitutto, il trasferimento ad un unico Tribunale delle competenze civili, penali e di sorveglianza attualmente attribuite al Tribunale per i minorenni, nonché di tutti i procedimenti concernenti la famiglia, che vengono, così, ricondotti ad un rito unitario, senza più differenziazioni a seconda che si tratti di separazioni, divorzi o provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli nati all'interno del matrimonio o le medesime questioni con riguardo ai figli nati al di fuori del rapporto coniugale, nonché di tutte quelle questioni che riguardano i minori e che sono rimaste nella competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni, all'esito della riforma sulla filiazione del 2012, quali, ad esempio, le cause di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Ma ancora più importante è la maggiore celerità dei procedimenti concernenti la famiglia ed i minori che dovrebbe abbattere i tempi di giustizia del 40%.

Positiva la previsione di una maggiore e reale specializzazione del giudice competente, sia in ambito monocratico che collegiale, con l'espressa indicazione di una serie di requisiti che i magistrati dell'Ufficio devono possedere, nonché dell'obbligo di svolgere la funzione in via esclusiva e di partecipare a specifiche attività di formazione periodiche, volte all'acquisizione delle conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie al migliore esercizio della funzione stessa. Infine ricordo l'introdu-

Data: 15.11.2021 Pag.: 62,63
 Size: 1935 cm2 AVE: € 92880.00
 Tiratura: 58779
 Diffusione: 21671
 Lettori: 100000



zione della facoltà per il giudice di nominare un curatore speciale del minore, nel caso in cui il contrasto tra i genitori impedisca adeguata tutela dei suoi interessi. Si tratta di uno strumento efficace, già adottato da tempo da alcuni tribunali, come, ad esempio quello di Milano così come l'istituzione dell'ufficio del Pubblico ministero presso il nuovo Tribunale, ad esso dedicato e con specifiche funzioni e l'assegnazione al nuovo organismo di un nucleo di polizia giudiziaria, oggi operante presso le Procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, dovrebbero conferire ulteriore garanzia di autonomia e maggiore celerità al nuovo organismo».

«Gli operatori da tempo sollecitavano questa riforma perché garantisce un'effettiva tutela dei diritti fondamentali, favorendo la specializzazione, evitando potenziali conflitti tra le varie autorità giudiziarie e consentendo la formazione di orientamenti giurisprudenziali uniformi», commenta **Paola Lovati** partner di **Talea - Tax Legal Advisory**. «Una riforma così importante però avrebbe richiesto una maggiore ponderazione e l'ascolto degli operatori della giustizia minorile civile. Alle sezioni distrettuali che coincidono con gli attuali Tribunali per i minorenni – rimarranno poche materie, sostanzialmente la parte penale minorile e quella relativa alle adozioni.

La parte relativa alla responsabilità genitoriale e, quindi, alle questioni che incidono sulla tutela dei diritti dei soggetti maggiormente bisognosi dell'intervento della giustizia, non saranno più decise da un tribunale composto da quattro giudici (due togati e due esperti) ma da un giudice unico che dovrà occuparsi anche di tutte le altre questioni in completa solitudine.

Quale giudice, senza il fondamentale apporto degli esperti in psicologia, neuropsichiatria, pediatria, pedagogia, riuscirà a prendere decisioni in grado di incidere sulla vita delle persone?». Secondo Lovati, «importante è la previsione del rito unificato per tutti i procedimenti in materia di persone minori e famiglie e quella relativa alle modalità di redazione degli atti che recepisce le indicazioni contenute nelle linee guida sottoscritte da anni da Tribunale e Corte d'appello di Milano, Ordine degli avvocati di Milano, Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Inoltre la regolamentazione del Curatore speciale del minore, indispensabile per la tutela dei suoi diritti, non solo nei procedimenti di adozione ma in quelli sulla responsabilità genitoriale e nei procedimenti separativi nei casi di alta conflittualità. Il nuovo assetto preoccupa gli esperti perché processi così complessi, quali quelli relativi alla responsabilità genitoriale, saranno trattati e decisi nelle sezioni condanali da giudici monocratici, non affiancati nel momento della decisione da esperti in grado, come ora avviene avanti al Tribunale per i minorenni, di fornire una conoscenza specialistica a garanzia dei diritti delle persone minori e delle loro famiglie».

Qualche dubbio lo esprime **Francesca M. Zanasi**, fondatrice di «Ifi International Family Law Firm» e consigliere dell'Ordine di Milano. «Esprimo solo una preoccupazione. Ad oggi mi risulta che i Tribunali con sezioni specializzate in diritto della famiglia si trovino sicuramente a Milano, Torino, Bologna e Roma. Pensiamo invece al piccolo Foro. Dove, per carenza di organico (problema che non risparmia nessuno...), i pochi magistrati si occupano di tutto. Come faranno ad isti-

tuire il Tribunale della Famiglia dove quello che sarà il Giudice monocratico (attualmente eclettico per necessità) deve essere formato, specializzato, aggiornato e che certamente non può e non deve essere applicato ad altre materie?».

Secondo l'avvocato **Alessandro Simeone**, componente del Comitato Scientifico di *Ilfamiliarista.it*, si tratta di «una rivoluzione epocale anche nella scelta del plurale (Tribunale per le famiglie) che la maggior parte dell'avvocatura specializzata invocava da almeno due decenni e che la politica aveva tentato di fare sino dai primi anni 2000. Entro 6 mesi entreranno in vigore le norme sul curatore speciale del minore, sulla negoziazione assistita estesa anche a figli non matrimoniali, maggiorenni e agli alimenti e sulla limitazione di competenza del Tribunale per i minorenni; nel 2023 sarà introdotto il processo unico, che finalmente spazza via il rito camerale, responsabile di ritardi e incertezze; nel 2025, infine, arriverà il Tribunale delle famiglie, con sostanziale eliminazione del Tribunale per i minorenni e creazione del giudice unico formato e specializzato. Nei prossimi anni cambierà tutto. Certo, avrei voluto maggiore coraggio su Servizi sociali e Consulenti tecnici. Per i primi si doveva prevedere il ritorno alla funzione esclusiva di ausilio e supporto alle famiglie in difficoltà, per cui sono stati creati; la discrezionalità dei secondi avrebbe dovuto essere contenuta, vista la tendenza a sostituirsi al giudice nel decidere. Infine un maggiore sforzo finanziario, visti i fondi del Pnrr, sarebbe stato sicuramente di aiuto. Comunque sono grandi passi avanti la sostanziale eliminazione dell'idea che il processo sia il luogo dove riparare le relazioni, l'introduzione di regole chiare e uniformi e di tempi scanditi che il giudice do-

Data: 15.11.2021 Pag.: 62,63
Size: 1935 cm2 AVE: € 92880.00
Tiratura: 58779
Diffusione: 21671
Lettori: 100000



vrà rispettare, il giudice unico formato e specializzato, la fortissima limitazione dei giudici onorari non togati (psicologi, psichiatri, etc.), l'accorpamento tra separazione e divorzio con dimezzamento dei costi, le norme contro la violenza endofamiliare quelle finalizzate a reprimere comportamenti ostacolanti la bigenitorialità.

Infine secondo **Teresa Devercelli**, equity partner di **Bsva Studio legale Associa-**to «l'istituzione del Tribunale

per le famiglie permette di parificare realmente i diritti di tutti i minori, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, assicurando tutte le garanzie.

Quanto al risarcimento del danno endofamiliare il fatto che se ne occupi il nuovo Tribunale e quindi un giudice specializzato è sicuramente garanzia di competenza e di maggiore tutela. Presuppone, però, che il giudice monocratico abbia specializzazione molto elevata e precisa anche in materia di risarci-

mento del danno sia per fatto illecito e sia per danno non patrimoniale. In generale noto che non è prevista la richiesta di necessaria specializzazione per gli avvocati che si occupano di questa delicata materia. È rischiosa l'assegnazione a un giudice monocratico delle delicatissime cause minorili, da sempre decise collegialmente. Il venir meno del Collegio priva purtroppo l'organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà».

GRAZIA OFELIA CESARO, PRESIDENTE DELL'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Le decisioni rimesse a un giudice monocratico

«La riforma ha luci ed ombre», commenta con *Affari Legali* **Grazia Ofelia Cesaro** avvocato cassazionista del Foro di Milano, presidente dell'Unione Nazionale Camere Minori. «Da un lato viene finalmente istituito un unico Tribunale e una sola Procura presso lo stesso, con articolazione circondariale e distrettuale, e con specializzazione dei giudici che dovrà essere garantita dalla loro applicazione esclusiva. Dall'altro lato si viene a perdere, anche nelle materie cosiddette minorili ad esclusione dell'adozione e del penale minorile, la collegialità e la multidisciplinarietà delle decisioni, in quanto a decidere sarà sempre un solo giudice monocratico e non più un collegio con la partecipazione dei giudici onorari, quali psicologi e neuropsichiatri infantili, di grande importanza per la materia in



Grazia Ofelia Cesaro

questione».

Domanda. Cosa accadrà con l'entrata in vigore della riforma?

Risposta. L'attuale Tribunale per i minorenni si trasformerà nella sezione distrettuale del Tribunale unico per la famiglia e si occuperà come giudice di primo grado delle materie dell'adozione e del penale minorile, mentre invece fungerà da giudice di riesame, con composizione unicamente togata, per tutte le altre materie, con riferimento alle decisioni che verranno emesse dalle sezioni circondariali. In pratica, se prima in una situazione di grave pregiudizio per un minore, ad esempio che richiedesse un allontanamento, si occupava un collegio di quattro giudici di cui due con competenza onoraria e due con competenza togata, adesso questa difficile decisione dovrà essere adottata da un giudice solo senza la possibilità di apporto anche decisionale di altri saperi.

— © Riproduzione riservata —

Il giudizio dell'avvocatura appare sostanzialmente positivo



Carla Previti



Paola Lovati



Francesca M. Zanasi



Alessandro Simeone



Teresa Devercelli

Data: 15.11.2021 Pag.: 62,63
 Size: 1935 cm2 AVE: € 92880.00
 Tiratura: 58779
 Diffusione: 21671
 Lettori: 100000



Ersilia Trotta



Cinzia Calabrese



Gianni Baldini



Giuseppe Piccardo



Annamaria Bernardini De Pace



Maria Cristina Tosetto